

## LXXXIII.

## TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Seguìto della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Il senatore Majorana-Calatabiano riferisce sopra petizioni riguardanti il disegno di legge ed il Senato approva le proposte su di esse dell'Ufficio centrale — Relazione dello stesso senatore Majorana-Calatabiano sul coordinamento del progetto ed approvazione delle singole proposte dopo osservazioni del senatore Bartoli sull'art. 5 e dei senatori Finali, Calenda V., Bartoli, Parenzo, del ministro dell'interno e del relatore senatore Majorana-Calatabiano — Rinvio del progetto all'Ufficio centrale, pel suo definitivo coordinamento e per la successiva votazione a squittinio segreto — Discussione del disegno di legge: Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra — Parlano i senatori Angioletti, Parenzo, Pierantoni, il ministro della guerra ed il relatore senatore Fè d'Ostiani — Approvazione dei due articoli del progetto — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge summenzionati — Discussione del disegno di legge: Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica — Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale intorno al quale discorrono i senatori Blaserna relatore ed il ministro dell'istruzione pubblica; e dei dieci articoli del progetto — Risultato delle votazioni.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

È presente il ministro della guerra e più tardi intervengono i ministri dell'interno, della marina, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

« N. 73. La Deputazione provinciale di Aquila

domanda che venga modificato l'art. 27 del disegno di legge sui manicomi.

« 74. La Deputazione provinciale di Pavia.

Petizione identica alla precedente ».

**Seguìto della discussione del progetto di legge:**  
« Intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del progetto di legge:  
« Intorno agli alienati ed ai manicomi ».

Prego il signor relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire intorno alle petizioni concernenti questo progetto di legge che furono trasmesse all'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A seguito di petizioni delle provincie venete, le quali con deliberazione del Senato del 24 aprile 1891 furono inviate al ministro dell'interno, le medesime provincie hanno reiterato i reclami; e una serie di altre provincie li hanno fatti propri.

I reclami son fatti con le petizioni ai numeri qui sotto specificati, inviate dalle rispettive Deputazioni provinciali, cioè:

Con quella di n. 18, reiterata con l'altra n. 72, di Piacenza.

Con quella di n. 19, reiterata con l'altra di n. 61, di Ravenna.

Con quelle n. 23 e 70, di Palermo.

Con quelle n. 32 e 59, di Novara.

Con quelle n. 51, di Firenze; n. 53, di Bologna; n. 58, di Alessandria; n. 62, di Ferrara; n. 63, di Perugia; n. 64, di Caserta; n. 65, di Modena; n. 66, di Lucca; n. 67, di Catanzaro; n. 73, di Aquila, e n. 84, di Venezia.

Con la petizione di n. 60, la Deputazione provinciale di Como, oltre ad uniformarsi al voto delle Venete, fa delle considerazioni perchè si veda modo di mettere a carico dello Stato una parte dell'onere.

La provincia di Cremona, con petizione n. 52, chiede equa ripartizione fra Stato e provincia.

Quella di Cagliari, con petizione n. 56, la chiede tra comune e Stato, subordinatamente, metà e metà tra comuni e provincie.

Intorno a tutte queste petizioni, l'Ufficio centrale osserva che, essendosi tenuto conto, in quanto di ragione, dei voti delle accennate provincie, così nel progetto del ministro, come in quello dell'Ufficio centrale, ed in fine nella discussione e nella votazione per articoli, fatte dal Senato; così propone che siano rinviate agli archivi.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale per mezzo del suo relatore propone che le petizioni n. 18, 72, 19, 61, 23, 32, 51, 53, 58, 59, 65, 66, 67, 70, 73, 60, 62, 63, 64, 52, 56 siano trasmesse agli archivi del Senato.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora domando se il Senato acconsente che, nel riferire sul coordinamento del progetto interno agli alienati ed ai manicomi, si prescinda dalla lettura di tutti gli articoli, limitandola solo a

quelli ai quali l'Ufficio centrale propone qualche variante di forma od emendamento.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha la parola l'on. Majorana Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha compiuto l'esame di coordinamento di tutto il progetto.

All'articolo terzo, penultimo capoverso, l'Ufficio propone una modificazione di mera forma, cioè che dove è detto: « con la legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza », si dica: « istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Propone ancora che, immediatamente dopo l'ultimo capoverso dello stesso articolo, sia trasportata l'aggiunta deliberata dal Senato, relativa alla nomina per concorso dei medici.

Quest'aggiunta entra in questo articolo perchè vi si parla di nomina di direttori, e di medici.

Non occorre pertanto un articolo nuovo, ma un semplice capoverso che sostituirà l'ultimo dell'articolo, e che è del seguente tenore: « Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici, si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento ».

PRESIDENTE. Dunque all'art. 3 l'Ufficio centrale propone che nel penultimo capoverso, invece di dirsi: « istituzioni di pubblica beneficenza », si dica: « istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Propone poi che si aggiunga in fine dell'articolo 3, quella disposizione che è stata votata ieri come articolo aggiuntivo.

Rileggo quindi l'articolo 3, come risulterebbe dopo queste modificazioni:

### Art. 3.

Ogni manicomio sia pubblico che privato deve esser posto sotto la direzione di un medico di specchiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del consorzio.

Le forme di tale nomina e la designazione dell'autorità che la deve approvare, sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina nei manicomi dipendenti dalle opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; la nomina però deve essere sempre approvata dal prefetto.

In ogni manicomio vi sarà almeno un medico per ogni 120 alienati, e un infermiere per ogni 12.

Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici, si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento.

Chi intende di approvare l'articolo 3 che ho letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il penultimo capoverso dell'articolo 5 viene modificato così:

« alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza o integrata secondo la legge stessa, per quelli delle Opere pie ».

PRESIDENTE. La Commissione propone che nell'art. 5 dov'era detto: « Alla Commissione istituita per le tavole di fondazione in quanto sia posta in armonia, o integrata secondo la legge degli Istituti pubblici di beneficenza », si dica: « Alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia colla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, o integrata secondo la legge stessa per quelli delle Opere pie ».

Senatore BACCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BACCELLI. A me sembrerebbe che la redazione di questo articolo sarebbe più corretta ove in ciascuno di questi capoversi si indicasse la qualità del manicomio cui si provvede.

Ora, come è redatto l'articolo, parrebbe che all'amministrazione dei manicomi pubblici dovessero concorrere tre enti: il Consiglio provinciale, il Consiglio di nomina dei rispettivi con-

sigli provinciali e poi una Commissione istituita dalle tavole di fondazione.

Per togliere dunque ogni dubbio a parer mio l'articolo dovrebbe essere così redatto:

« L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata: per i manicomi spettanti alle provincie, al Consiglio provinciale, ecc., ecc.; per i manicomi consorziali, ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali; per i manicomi spettanti alle Opere pie, alle Commissioni istituite dalle tavole di fondazione in quanto siano in armonia, ecc., ecc. ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale non doveva fare altro che apportare qualche chiarimento all'articolo che è stato votato.

Lo sconvolgimento dell'articolo cui tenderebbe il senatore Baccelli, avrebbe potuto essere materia di proposta e discussione, quando si era a tempo di introdurre emendamenti. Nel nostro articolo 5 si è seguito il sistema del Ministero; il quale, invece di mettere in testa la specificazione dell'ente cui deve riferirsi l'amministrazione del manicomio, fa precedere (e questo è il costrutto naturale) la specificazione del corpo che amministra o del corpo che nomina gli amministratori, indi precisa l'appartenenza dei manicomi che devono essere amministrati per i consorziali. Così è detto che l'amministrazione è affidata al Consiglio provinciale che l'esercita a mezzo della Deputazione; per i manicomi di più provincie, ad un Consiglio da nominarsi dai rispettivi Consigli provinciali.

Alla Commissione, secondo le tavole di fondazione, poste in armonia con la legge sulle istituzioni di beneficenza, o, secondo questa, integrate, per le opere pie.

L'essere posti in fine gli enti proprietari dei manicomi, come era originariamente nel progetto ministeriale, è corretto, benchè riconosciamo che non sia necessario.

Il sistema del senatore Baccelli non aggiungerebbe niente, salvo che le parole che sono in fine andrebbero in testa.

Questo genere di modificazioni, io notava, sarebbe stato meglio che avessero formato oggetto di proposta di emendamento quando si discuteva la legge.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordare al Senato che l'art. 70 del regolamento concede che

nella proposta di definitiva compilazione di un progetto di legge si possano discutere le modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione o dall'Ufficio centrale.

Per cui si può benissimo prendere in considerazione la proposta del senatore Baccelli.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È perfettamente la stessa cosa; si metta pure avanti l'indicazione dell'ente, la sostanza resta. A me premeva di dichiarare che il pensiero era stato nettamente formulato, mettendolo in coda. Del resto non vi è nessuna difficoltà per parte dell'Ufficio centrale ove il nome dell'ente voglia mettersi in testa.

PRESIDENTE. Abbiano la compiacenza di mandarmi la proposta del senatore Baccelli in iscritto.

Senatore BACCELLI. Veramente l'ente pel quale s'intende di provvedere non è indicato nè in principio nè in fine dell'articolo. Mi faceva però osservare il senatore Auriti che si potrebbe rimediare a tutto con un semplice avverbio, aggiungendo cioè in principio dell'articolo ove è detto: « L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata » l'avverbio « rispettivamente ».

Così nasce la discretiva e si toglie l'apparenza di provvedere con una sola Commissione.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta quest'aggiunta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale la accetta.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La accetto anch'io.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 5 così come è stato modificato:

#### Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà rispettivamente affidata:

al Consiglio provinciale, il quale l'esercita per mezzo della Deputazione provinciale a norma di legge, per quelli mantenuti dalla provincia;

ad un Consiglio di nomina dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale;

alla Commissione istituita dalle tavole di fondazione, in quanto sia posta in armonia con la legge sulle istituzioni pubbliche di benefi-

cenza, o integrata secondo la legge stessa per quelli delle Opere pie.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Pongo ai voti questo art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 7 vi è quella solita mutazione delle parole « istituzioni pubbliche di beneficenza »; nelle altre: « e di quelle sulle istituzioni di pubblica beneficenza ».

PRESIDENTE. Si tratta di un errore di stampa; l'articolo è stato votato nei termini indicati dal relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Lo articolo 9 presenta una mutazione di forma; vale a dire il secondo capoverso diventa primo, e assorbe l'altro in unico capoverso.

E però, dopo le parole « relativi al ricovero dell'alienato », con le quali termina il primo capoverso, si propone sia detto:

« Le stesse norme debbono aver luogo per l'ammissione nei compartimenti di osservazione per alienati negli ospedali, come per le riammissioni per recidiva, salvo il caso contemplato nell'art. 21 ».

PRESIDENTE. All'art. 9 l'Ufficio centrale propone la seguente nuova redazione:

#### Art. 9.

Entro 24 ore il direttore del manicomio denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione, trasmettendogli i documenti relativi al ricovero dell'alienato.

Le stesse norme debbono osservarsi per l'ammissione nei compartimenti di osservazione per alienati negli ospedali; come per le riammissioni per recidiva, salvo il caso contemplato dall'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo 9. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Lo articolo 11, in fine, contiene una parola divenuta inutile; stava bene prima dell'emenda-

mento, a seguito del quale i 15 giorni di secondo termine per l'osservazione si portarono ad un mese.

E se allora poteva dirsi: « altri 15 giorni »; ora che non è più di 15 giorni il secondo termine ma di un mese, si deve dire « un mese » quindi si deve togliere la parola « altri ».

PRESIDENTE. All'art. 11 l'Ufficio centrale propone che si sopprima la parola « altri ». Si dirà poi che la « dilazione non potrà eccedere trenta giorni ».

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'articolo 12, nell'ultimo rigo, l'Ufficio centrale propone di sostituire la parola « autorizzato » alla parola « provveduto » al ricovero.

Così va posta in armonia questa disposizione con quella dell'art. 8 penultimo capoverso riferibile all'autorizzazione provvisoria data dalla autorità di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. All'art. 12, alle parole « provveduto al ricovero », l'Ufficio centrale propone che si dica: « autorizzato al ricovero ».

Chi approva quest'emendamento è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 13 è quello in cui, secondo il voto non espresso, ma sottinteso, del Senato, si sarebbe dovuto riconoscere nel ricoverato la potestà di poter presentare reclami anch'esso.

Non vedo il senatore Parenzo che ciò proponeva.

Dico intanto che, ove si dovesse tener conto di quel concetto, anche per isvolger meglio la dizione dell'articolo 13, l'Ufficio centrale porrebbe questa modificazione:

« Sui reclami delle persone menzionate nell'articolo 18, o del ricoverato, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata, ove una delle persone indicate nell'articolo 18 ne assuma la spesa ».

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo art. 13 proposto dall'Ufficio centrale:

### Art. 13.

« Sui reclami delle persone menzionate nell'art. 18 o del ricoverato, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata ove una delle persone indicate nell'articolo 18 ne assuma la spesa ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io ho raccolto una osservazione che è stata fatta sottovoce e che trovo ragionevole. Si prevede il caso nel quale una delle persone indicate nell'art. 18 faccia il reclamo per indebita detenzione nel manicomio, ma si prevede anche il caso del ricoverato. Ora, siccome fra i ricoverati vi sono moltissimi poveri, che sono mantenuti dalle provincie e dai comuni, in questo caso chi assumerà la spesa? Qualcuno deve farla, ma chi debba essere non è qui bene spiegato.

Io pregherei l'Ufficio centrale di voler chiarire questo punto, che è importante, poichè la maggior parte dei folli che sono mantenuti da provincie e comuni sono poveri. Chi domanda la perizia?

Il ricoverato: ed in questo caso chi farà la spesa?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io posso dare questi schiarimenti. Le ipotesi sono due, una per cui l'autorità giudiziaria, trovando fondato il reclamo nell'interesse della giustizia, l'istruisce, ordina, cioè, la perizia, senza esigere che si anticipi da chi che sia la spesa; chè l'istruzione procederebbe nell'interesse pubblico o della legge. E questo è detto nella prima parte dell'articolo. L'altra ipotesi riguarda la istanza dell'interessato, non del folle che non avrebbe potestà di esercitare atti civili, ma di chi lo rappresenta fosse pure *quisque de populo*. Se il reclamante chiede la perizia, ancorchè non se ne scorga chiaro il fondamento; per tal caso, fu votato dal Senato che non si può negare dal tribunale la perizia, ove dal reclamante se ne appresti la spesa. Ma, se nessuno

paga, e la domanda senza anticipazione di spesa dal tribunale non è trovata ragionevole, la conseguenza è, che esso respinge il reclamo.

Se, invece il magistrato trova doveroso di dargli corso, non può arrestare lo svolgimento di una procedura che mira a liberare chi possa essere stato indebitamente creduto pazzo, ancorchè l'avesse creduto il magistrato stesso. Si tratta, se ingiusta è la reclusione, di fare ogni potere e con sollecitudine, per farla cessare, e non deve ritardarsi la perizia, vi sia o no chi ne faccia la spesa.

Quello che è stato votato, e che avrebbe potuto rimanere nei termini nei quali fu votato; quello che, solo per esprimerlo più chiaramente, si propone di dividere in due periodi, è propriamente questo: il tribunale può accogliere il reclamo e ordinare la perizia, mettendo la spesa a carico dell'erario nazionale, come in tutti gli atti di penale giurisdizione; ma, quando pensasse di non ordinarla perchè non fondata gli riesce l'istanza, non deve prescriverla fuorchè nel caso che ci sia qualcuno che appresti la spesa: se questo qualcuno non c'è, nessuno può costringere il tribunale a dar corso all'istanza giudicata infondata.

Ma non si vada più in là. Al tribunale non si può negare la potestà di ordinare la perizia, sol perchè chi reclama non ha mezzi, o perchè, agendo nel pubblico interesse, non vuole affrontare un dispendio. Parve all'Ufficio centrale e al Senato che l'ha votato, che, facendosi diversamente, si sarebbe tolta un'arma che si deve tener sempre parata in mano della giustizia.

Riconfermando con parole diverse quanto fu votato, inconvenienti non ne possono seguire.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io chiedo scusa all'egregio relatore; ma come fa il tribunale a giudicare se è giusta o no la domanda? Per poter giudicare, il tribunale deve ordinare la perizia. Sarà in seguito di questo che il tribunale potrà accordare all'alienato il diritto di ricorrere e far sì che il tribunale pronunzi se la domanda è giusta o no.

La perizia è assolutamente indispensabile, dappoichè il tribunale non può giudicare senza la perizia, e secondo me giudicherebbe male senza la prova, perchè giudicherebbe sopra

un'affermazione che può essere vera, come può essere falsa.

E le spese della perizia chi le sopporta? La provincia che mantiene l'alienato? Lo stabilimento? No, perchè sarebbe enorme. Allora dite che la supporteranno gli enti che mantengono l'alienato, perchè questo può essere mantenuto dalla provincia, dai consorzi o dagli Istituti di beneficenza. Dovete spiegare chi paga le spese della perizia; perizia assolutamente necessaria per mettere il magistrato in condizione di dare il suo giudizio.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Intorno alla questione delle spese a me pare che sia da guardare precisamente il perchè questa perizia si ordina ed in quale caso si ordina. Ciò non può avvenire se non per ragione di pubblica sicurezza, per tutela della persona dell'alienato, per tutela della società che correrebbe pericolo se il folle, o il sospettato tale, non fosse custodito e curato.

Una ragione di tutela sociale comanda un tale ricovero, e quindi l'obbligo della provincia, a me sembra, non possa andare oltre alle cure mediche e al mantenimento. Secondo il disegno di legge se ci sono parenti o tutori pronti a pagare le spese della perizia il tribunale *deve* ordinare; se non ci ha offerta di spese, reclami il ricoverato, o reclamino altre persone contro il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza che ha fatto rinchiudere un libero cittadino nel manicomio, l'autorità giudiziaria *potrà* ordinare la perizia, quando si convinca che un tal provvedimento sia utile ad eliminare ogni sospetto d'ingiusta detenzione. Ora, cotesta del magistrato è una funzione di Stato, come quella che parte dalla pubblica autorità, più specialmente chiamata dalle leggi a tutelare la libertà dei cittadini, e ad impedire che per errore o malefizio, ad essa si attentino. Le spese quindi della perizia, in tal caso disposta, sono spese di giustizia e massime trattandosi di cittadini poveri, non possono accollarsi alle provincie, tenute al solo mantenimento dei folli nei manicomi. Essendo, ripeto, facoltativo in tal caso, non obbligatorio pel magistrato disporre la perizia, ciò può ritenersi come un atto di ufficio dell'autorità giudiziaria, ed il Governo dovrebbe provvedere a che sieno le spese sostenute da fondi posti a disposizione dell'auto-

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

rità di pubblica sicurezza, su la cui istanza la persona fu nel manicomio ricoverata.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Assolutamente non posso accettare l'interpretazione che vi dà l'egregio senatore Calenda, e prego il Senato di riflettere a quali conseguenze andrebbe incontro la finanza dello Stato.

Io non conosco folle che non si creda indebitamente tenuto in manicomio; quindi noi possiamo avere il reclamo di tutti i folli al magistrato che dicano: non siamo pazzi.

E badate che qui non si tratta del primo periodo, nel quale il folle è ricoverato, perchè l'egregio senatore Calenda sa perfettamente che la legge determina il modo come il folle deve essere ricoverato.

Qui invece si fa un'altra supposizione, cioè che dopo un certo tempo che il folle è stato ricoverato, questi sia guarito ed abbia il diritto di ritornare in seno alla sua famiglia, in seno alla società. Se il reclamo è fatto dai parenti, se il reclamo è fatto dalle persone previste dall'art. 18, non c'è nulla da dire.

Colui che fa il reclamo, la legge lo dice, deve subire le spese. Ma se il reclamo è fatto da uno di quei folli mantenuti dalla carità, vuoi che sia la carità della provincia o dei consorzi provinciali, vuoi che sia degli istituti di beneficenza, in questo caso chi paga?

Il senatore Calenda dice: paga lo Stato. Ma, signori, andiamo adagio; perchè voi mettereste a carico dello Stato una spesa gravissima.

Ora, il reclamo è giusto, o non è giusto. Se il reclamo non è giusto, voi mettendo un limite, richiedendo qualche garanzia quando l'alienato facesse egli il reclamo, almeno il parere del direttore del manicomio, prima che il magistrato pronunzi, farete cosa ragionevole.

Quando poi il direttore o i medici giudicano giusto il reclamo, gli enti che mantengono il manicomio ne saranno lieti, poichè non faranno più la spesa del mantenimento del folle; e certo la spesa della perizia non sarà tale da corrispondere alla spesa ordinaria del mantenimento.

Ma se voi non dite chi deve fare la spesa della perizia, voi date una facoltà al folle po-

vero di ricorrere al magistrato, e questo si troverà di fronte ad una difficoltà.

Come ordinerà la perizia se niuno è tenuto a pagare le spese?

Stabilite dunque qualche cosa, ma non lasciate però che la spesa vada a carico dello Stato, perchè in questo caso si potrebbe andare incontro ad una grossissima spesa, e non era certo questo l'intendimento del Senato, quando, non dico votò, ma accolse in silenzio la proposta del senatore Parenzo di dare cioè facoltà anche all'alienato di ricorrere.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io prego l'onor. ministro di riflettere a questo: il diritto del reclamo che si riconosce nel ricoverato, non è un vero e proprio diritto, ma una potestà naturale, che se non si consacrasse nella legge, sussisterebbe sempre. Il tribunale non è obbligato a dar corso ad una lettera che gli viene dal pazzo; esso fa questo: quando non giudica strana l'istanza dell'alienato, si rivolge ai medici, o a quella Commissione di vigilanza di cui tratta l'art. 30.

E questo, siamo prontissimi a dirlo cento volte; poichè sarebbe curioso che ogni lettera del pazzo dovesse rendere necessaria una perizia, e condurre ad una sentenza.

Solamente si è ammesso questo: può darsi che ci sia un alienato, il quale sia tanto disgraziato da non aver alcuno che si occupa di lui, nè parenti, nè cittadini, nè pubblico ministero; o, peggio ancora, da avere della gente avversa che lo perseguita, lo isola, lo mette nell'impossibilità di agire, gente che resta impunita e trionfante del proprio delitto.

In qualcuno di tali casi, pur sussistendo la presunzione che il ricoverato sia pazzo; poichè essa non è *iuris et de iure*, il ricoverato fa valere il suo diritto di far giungere la sua voce al magistrato. Ei dirà: non sono pazzo, voglio essere visitato. E se dalle cose che espone trapare la verisimiglianza del reclamo, l'autorità giudiziaria assume informazioni; se queste lo confermano, istruisce, giudica. Sappiamo che, novantanove su cento delle istanze dei pazzi, mancheranno di fondamento: ma che cosa si sarà perduto a leggerle, e a farne qualcuna oggetto d'indagine?

Non occorre perizia e deliberato del tribunale, poichè per la grande massa di tali istanze, abbiamo escluso che il tribunale dovesse ammetterle, chè non sono domande di persone capaci di obbligarsi. Si sa che l'alienato non può stare in giudizio, e però non fa un vero reclamo con sostanza di diritto e, con forme di procedura. La lettera di un pazzo è poco diversa di quella di un anonimo; ma alle volte il tribunale da tale lettera, come dall'anonimo, può essere posto sulla via della giustizia; è ciò avverrà di certo, ove il denunziante possa non essere pazzo.

Del resto, ella, onorevole ministro, aveva avuto il progetto colla formola dell'art. 13 dell'Ufficio centrale; l'aveva accettato, e il Senato l'ha votato. Se non che il relatore ha avuto il torto di tener conto che l'avvertenza dell'articolo 13, aveva un costrutto alquanto astruso; e l'ha spezzato in due periodi, nei quali verun pensiero in più o in minima parte diverso si riproduce. Ma, se non si vuole la nuova formola, resti l'antica, e non si proceda ad alcuna nuova votazione.

Leggo peraltro l'art. 13, quale fu votato: « Sui reclami delle persone menzionate all'art. 18, contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare, e, se a loro spese, dovrà ordinare, una perizia di medici di provata competenza medica ».

A me questa dizione pareva eloquentissima e chiara. E potrebbe benissimo mantenersi.

Se non che, avendo aggiunto nella formola che discutiamo dopo le prime parole dell'articolo: « Sui reclami delle persone menzionate nell'art. 18 » quelle « e del ricoverato », può sorgere questione. Ma l'inclusione di tali parole, lo ripeto, non poteva dare allo alienato, il diritto di esigere che una perizia si faccia, nè l'obbligo di validamente prometterne e garantirne la spesa.

Poichè l'alienato personalmente e direttamente non può esercitare alcun diritto, nè può giudicare della convenienza di spendere, o meglio non può contrarre alcuna obbligazione; segue che l'ipotesi di apprestare o garantire la spesa, a tutti si può riferire fuorchè a lui. Che, se invece il reclamo è del parente o di altri, non si tratta più dell'alienato, il quale non esercita alcun atto di padronanza civile che possa produrre effetti giuridici.

Ed è indiscutibilmente atto civile, quello di contrarre obbligo di anticipare o pagare una spesa; perchè chi lo compie, s'impegna a perderla, se ha domandato male. E il magistrato non può consentire che chi non è riconosciuto capace di contrarre, compia un atto civile implicante spesa. All'alienato quindi non si può mai attribuire il diritto di dire: fate ad ogni costo la perizia.

Che diritto gli si attribuisce, ove le parole che lo riguardano, sieno inserite nell'art. 13? Il diritto, comune ad ogni essere umano; sia minore, sia interdetto, sia pazzo, di far note le sue doglianze; egli può dire e ripetere: indebitamente patisco il sequestro della mia persona, domando che sopra questo fatto, che persino può costituire un delitto, si faccia la luce. Se la doglianza presenta qualche indizio di ragionevolezza, il tribunale assume informazioni, e, andando avanti, istruisce. Se no, alla istanza non sarà dato alcun valore; essa anderà a perdersi nel cestino.

Nella parte sostanziale poi l'emendamento dell'Ufficio centrale nulla aggiunge a quello che fu discusso e votato. E il signor ministro se ne può bene accontentare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di continuare questa discussione, credo mio dovere richiamarla nei limiti dell'art. 70 del regolamento che ho citato, il quale dice che il Senato, dopo aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandare un progetto di legge all'Ufficio centrale acciò ne riveda e coordini la compilazione, e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto, ma che nuove massime non si possono introdurre nella nuova redazione.

Fatta quest'avvertenza, do la parola all'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io francamente non mi sento di seguire l'egregio relatore nel suo ragionamento, sull'importanza che dà agli anonimi, specialmente quando l'anonimo viene da un pazzo.

Dirò al Senato, che non mi sono opposto ad includere la facoltà all'alienato di ricorrere, ma francamente se voi riconoscete nell'alienato questo diritto, in altri termini sapete che cosa dite?



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Che il direttore e i medici del manicomio sono una associazione di malfattori, perchè non è lecito immaginare che il direttore o i medici, vogliano continuare a tenere nello stabilimento, un individuo che non è pazzo.

Ma oltre di essi vi è la Commissione di vigilanza, e vi è l'interesse delle parti che mantengono l'alienato.

Se la provincia o le provincie consorziate o gli altri enti morali sapessero, che nei manicomi si tengono persone sane di mente, voi comprenderete che queste non si darebbero il gusto di pagare per gente che non è pazza.

Quale potrebbe essere il caso? Uno solo, quello di una famiglia che vuole tenere nel manicomio una persona facendola credere alienata quando è sana; ed io non voglio negare a questo individuo che sta nel manicomio, il diritto di ricorrere, sebbene questo diritto offenda la onestà o la oculatezza del direttore e dei medici e delle Commissioni di sorveglianza, le quali debbono curare che nel manicomio non si custodiscano persone che non siano inferme.

Quindi voi volete conservare questo diritto, perchè è una cosa nuova che voi includete nell'articolo votato dal Senato, tanto in quello proposto da me quanto in quello proposto dalla Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Questo è nuovo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Questo è nuovo ed io non mi oppongo che sia incluso, ma includetelo in modo che si sappia chi fa le spese.

Io credo che si potrebbe trovare un mezzo di conciliazione ed il mezzo sarebbe questo, salvo all'Ufficio centrale di ben formularlo.

« Quando l'alienato ricorre al magistrato, ed il suo ricorso è accompagnato dalla dichiarazione dei medici, allora diamo corso al reclamo », perchè allora abbiamo la prova che non è il pazzo che dice: io sono sano, ma che è un disgraziato che contro la sua volontà ed illegalmente è tenuto nel manicomio. Ma se voi ammettete il diritto all'alienato di ricorrere, e non precisate chi ne debba sopportare la spesa, o vi troverete di fronte a migliaia di domande, perchè io non conosco un alienato che non dica che i pazzi stanno fuori, non dentro del manicomio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io richiamo all'attenzione del signor ministro, che l'iniziativa dell'inclusione nell'articolo delle parole che valgono ad attribuire al ricoverato potestà di reclamo diretto, non è venuta dall'Ufficio centrale, il quale invece tenne conto dell'adesione del signor ministro al concetto del senatore Parenzo. Tenne conto, di più, dell'accoglienza fatta, e che pareva unanime per parte del Senato.

E fu appunto a seguito di tanto accordo, che, lungi dal venire alla votazione di un articolo aggiuntivo, a proporre il quale era pronto taluno dei colleghi, si disse: nel riordinamento degli articoli si provvederà con la proposta di un qualche inciso o capoverso da innestare dove parrà meglio: allora si parlerà del merito della proposta. Se peraltro si ingrossa la questione; io devo riconoscere che io non l'ho veduta e non la vedo spregevole.

Richiamo infatti al signor ministro, che io stesso, quando, l'altro giorno, si combatteva come incompleto l'art. 18, ho rilevato che, nella massima parte dei casi, il reclamo in difesa del ricoverato ingiustamente recluso, è possibile, che non può mancare a lui stesso, se non pazzo, di richiamare l'attenzione, non solo dei parenti, ma di qualsiasi cittadino, della pubblica sicurezza, del pubblico ministero e, aggiungo, del magistrato, del Parlamento, del Governo. Il pazzo che tale non sia, troverà qualcuno che vorrà incaricarsi della sua triste posizione. Prevalsa nondimeno l'idea, di carattere non strettamente giuridico ma umanitario, di estendere in suo favore la potestà del reclamo.

L'Ufficio centrale l'ha formulata. Ma esso rimette al signor ministro ed al Senato il deliberare in proposito; da poi che riconosce che, se non si può mutar l'essenza dell'art. 13 quale fu votato, non può dirsi altrettanto dell'inciso che si riferisce alla potestà del reclamo da attribuire al ricoverato; e che tale inciso non essendo stato votato è, per ciò stesso, una cosa nuova, su cui il signor ministro ha tutto il diritto di fare le sue opposizioni, ed il Senato è libero di manifestare la sua opinione e di dare il voto.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bartoli.

Senatore BARTOLI. Il caso configurato di un individuo che si voglia fare ritenere come demente mentre non lo è, a mio avviso è molto difficile a potersi verificare.

Ma quando si avverasse, consentendo la disposizione in esame il diritto a reclamare, è necessario che siano pure accordati i mezzi per poterlo esercitare.

Ora se il reclamante non è in grado, per povertà, di far valere questo suo diritto, io ritengo che possa chiedere ed ottenere, quando il reclamo sia fondato, il gratuito patrocinio, perchè siamo in tema di volontaria giurisdizione. Ricorrendo per conseguire questo beneficio, il tribunale esaminerà se il reclamo è fondato e nell'affermativa soltanto accorda il gratuito patrocinio.

Insomma io vorrei che al supposto demente povero, il quale voglia reclamare contro il provvedimento preso a di lui carico, non fosse preclusa la via al reclamo, una volta che è stato ammesso, solo perchè è povero. Il tribunale al quale egli ricorrerà per ottenere il gratuito patrocinio, prima di accordarlo, assumerà le più accurate informazioni, e sarà questo un controllo efficace per evitare la concessione del beneficio quando il reclamo fosse affatto infondato.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PARENZO. Chi ha sollevato un po' questo vespaio sono stato io, e perciò desidererei si trovasse un modo di comporre ogni differenza.

A me il caso che qualcuno possa essere, o per interessi che si organizzino contro di lui o per altre ragioni, tratto indebitamente ad un manicomio, e che ivi, colle escandescenze naturali in chi, sentendosi perfettamente sano, si vede rinchiuso in un ospizio di pazzi, possa sorprendere nel primo momento il giudizio degli stessi medici che intanto lo tengono, se non fosse altro, in osservazione, è un caso che non credo sia tanto raro e che merita tutta l'attenzione del legislatore per l'opportuna tutela.

È facile intendere che una persona, la quale si veda arrestata e indebitamente tratta ad un manicomio, tenga un contegno non dissimile da quello dell'innocente, che imputato di un

reato si mostra più imbarazzato del reo nel difendersi quando è arrestato.

Imperciocchè egli dice a sè stesso, se tutte le apparenze che dovrebbero provare l'innocenza mi stanno contro tanto che mi hanno arrestato e sospettato, non è colla verità che sarò liberato.

Quindi sorge quel contegno imbarazzato, confuso e contradditorio per cui tanti innocenti sono condotti sul banco degli accusati e ritenuti rei. Lo stesso può accadere per quelli che sono sospettati di alienazione mentale.

Uno tratto in manicomio comincia a gridare contro chi lo ha arrestato, contro chi lo ha fatto arrestare, suppone macchinazioni, grida, strepita d'avere la mente a posto. Il medico rimane per lo meno indeciso sul suo stato e lo trattiene.

Or bene a questo disgraziato non vorrete dar diritto di reclamo?

Ciò però non deve portare alla conseguenza, che temeva l'onorevole ministro, che cioè tutti i matti che sono all'ospedale credano che siano matti quelli di fuori, e reclamino tutti per essere liberati.

Altro è ciò che può avvenire nel primo momento quando uno per denuncia di un terzo, o per denuncia di persone di famiglia, o per denuncia di una delle persone indicate all'articolo 18, può esser recluso; altro è quando qualcuno è stato già legittimamente rinchiuso, il quale domanda ogni giorno di essere liberato.

Per quest'ultimo capisco che, se si ammettesse il reclamo, e dietro il reclamo la perizia, vi vorrebbero somme ingenti; ma pei casi rari a cui io accennava, o sarà la persona provvoluta di beni di fortuna che potrà provvedere essa stessa alle spese di perizia, o, se è miserabile, è giusto che la società prima di dichiararlo interdetto e togliergli ogni diritto e tenerlo chiuso in un manicomio, gli accordi il diritto di far sentire la sua voce, sia pure con qualche spesa.

Ristretta la questione in questi termini, limitati questi diritti di reclamo alla prima reclusione, a me sembra non possa dar luogo agli inconvenienti accennati dall'onor. ministro; e nello stesso tempo si provveda alla tutela, di un diritto abbastanza importante.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Giacchè l'onorevole Parenzo limita la facoltà del ricorso solamente nel primo tempo, vale a dire quando un individuo è preso e mandato al manicomio, io lo prego di riflettere che quello che egli desidera, è già previsto dalla legge, all'art. 8, ove si determina il modo come un individuo può essere mandato al manicomio.

È necessaria una domanda di ricovero presentata ai termini dell'art. 18, un certificato medico redatto a norma dell'art. 19, l'autorizzazione per decreto del tribunale competente; e il direttore entro 24 ore, non 15 giorni, denuncia al procuratore del Re l'avvenuta ammissione trasmettendogli i documenti relativi.

Come vede, all'inconveniente che egli teme è provveduto dalla legge, che dà le norme e le garanzie per i ricoverati.

Le garanzie sono: il certificato medico prima, poi la verifica del direttore e del corpo sanitario del manicomio, inoltre il decreto del tribunale motivato sui documenti.

Bisognerebbe ammettere che tutti questi documenti fossero falsi, e il decreto del tribunale erroneo. Dico sinceramente, oltre questo punto non si può spingere la precauzione.

Quindi, se la questione si riduce al primo tempo in cui si manda l'alienato al manicomio, la legge provvede; se al seguito, l'onor. Parenzo stesso riconosce che non è possibile.

Quindi, secondo me, o bisogna lasciare la parola « alienato » o se volete dargli la facoltà, bisogna circondarla da talune cautele, specialmente per la spesa, perchè non credo giusto che si metta la spesa a carico degli enti morali che lo mantengono, e molto meno poi a carico dello stabilimento.

Senatore PARENZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO. Tutti gli articoli che ora si citano li conoscevamo ed erano già votati quando è nata la questione. E la questione è nata così. Perchè, dicevamo, se l'art. 13 ad omnia di tutte le precauzioni stabilite nei precedenti, suppone che possano nascere inconvenienti, e perciò dà il dritto di reclamo contro le indebite reclusioni a tutte le persone indicate all'art. 18, non lo deve dare al recluso?

Per l'art. 13 voi già supponete dunque che possano avvenire indebite reclusioni, sia per errore commesso nella visita del medico curante, sia in quella del medico preposto all'ammissione nel manicomio.

E supponendo possibili questi errori, giustamente si dà facoltà di reclamo contro la indebita reclusione; ora perchè volete negare questo dritto di reclamo al recluso, alla persona stessa della quale si tratta?

E questi reclami limitati, come ho accennato, non potranno mai esser tanti, da impensierire.

PRESIDENTE. Cosa propone dunque l'Ufficio centrale, poichè io non posso mettere ai voti un dilemma?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale desidera conoscere l'opinione del signor ministro, se egli vuole che sia eliminato l'inciso che, ottemperando ai desideri del Senato, fu introdotto nell'art. 13. Da parte sua è disposto a lavarsene le mani, e ritirarlo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Parli il ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Il senatore Majorana-Calatabiano mi domanda di spiegarmi chiaro, ma credo di essermi già spiegato, avendo dimostrato che il pericolo preveduto dal senatore Parenzo non può verificarsi, come credo di avere dimostrato che tutte le garanzie che si possono accordare all'infermo, la legge già le accorda.

Prego quindi il Senato di non accogliere l'inciso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale lo ritira.

PRESIDENTE. Per cui l'art. 13 rimarrebbe così concepito:

#### Art. 13.

« Sui reclami delle persone menzionate nell'art. 18 contro una reclusione ritenuta indebita, il tribunale potrà ordinare una perizia di medici di provata competenza tecnica. Tale perizia dovrà essere ordinata ove una delle persone indicate nell'art. 18 ne assuma la spesa.

Pongo ai voti l'art. 13 che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nell'art. 16 si sostituisce la parola « autorizzato » a quella di « ordinato », che leggesi nella terza riga.

PRESIDENTE. L'art. 16 verrebbe quindi così redatto:

Art. 16.

Salvi i decreti della competente autorità giudiziaria, contemporaneamente al ricovero provvisorio nel manicomio, autorizzato nei casi di urgenza, dall'autorità di pubblica sicurezza, o all'ammissione provvisoria decretata dal tribunale, l'autorità locale di pubblica sicurezza provvede, secondo le circostanze, per la custodia provvisoria dei beni dell'alienato, informandone il tribunale, il quale procede, ove ne sia il caso, all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 327 del Codice civile.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 18, lettera *c*, eliminare le parole: « o del curatore ».

PRESIDENTE. Leggo l'art. 18 con questa eliminazione.

Art. 18.

La domanda di cui all'art. 8 dev'essere presentata:

- a) dal coniuge per l'altro coniuge;
- b) dagli ascendenti più prossimi pei discendenti e viceversa;
- c) dal tutore o dal protutore sul parere del Consiglio di famiglia o di tutela, se trattasi di minorenni o di un interdetto.

La domanda può inoltre esser fatta da qualsiasi cittadino od autorità, sia nell'interesse dell'alienato, che in quello della società.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 19 si porta una lieve modificazione.

In principio dell'articolo, là dove è detto: « un medico che abbia libero esercizio nel Regno e

non sia, ecc. » si deve togliere la congiunzione *e* e sostituirla da una virgola, e poi togliere il *che* che precede le parole « del manicomio e, ecc. ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 19 così emendato:

Art. 19.

Il certificato medico di cui all'articolo 8, deve essere di data non anteriore a tre giorni, firmato da un medico che abbia libero esercizio nel regno, non sia vincolato da legami di parentela col malato nè col direttore del manicomio, e non appartenga al manicomio stesso. In esso dovranno accertarsi la esistenza della infermità mentale, la necessità di collocare il malato nel manicomio e la possibilità di trasportarlo. Detto certificato deve essere vistato e confermato dal medico provinciale e, in assenza di questo, dall'ufficiale sanitario comunale.

Trattandosi di malati provenienti dall'estero, la domanda dovrà essere corredata, oltrechè dal certificato medico, anche da una relazione del R. console.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 26, n. 2, si mantenne la parola « colonia » e le si aggiunse l'altra « agricola ».

L'Ufficio centrale è venuto nel pensiero di proporre questo emendamento:

« 2. Un comparto disposto possibilmente a colonia agricola, o dove altrimenti trovino occupazione gli alienati ».

Per guisa che resta la colonia agricola, ma non si esclude il lavoro diviso o associato degli alienati, ancorchè agricoltori non siano, o che campo agricolo non abbiano.

Al n. 3 dello stesso articolo dove si dice: « Una sezione per gli alienati criminali » si dovrebbe dire: « Una sezione per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria, e dei quali dovrà, ecc. ».

In sostanza si tratta di togliere la parola « criminali » e di surrogare l'esatta indicazione della nozione giuridica di essa secondo le vigenti disposizioni del codice penale.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 26 cogli accennati emendamenti:

## Art. 26.

Ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni per le categorie diverse di malati:

1. Un comparto di osservazione;
2. Un comparto, disposto possibilmente a colonia agricola, o dove altrimenti trovino occupazione gli alienati;
2. Una sezione per gli alienati inviati in osservazione dall'autorità giudiziaria, e dei quali dovrà rigorosamente impedirsi il contatto cogli altri malati.

Chi approva questo articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 33 è incorso un errore di stampa. Laddove si richiamano gli articoli, invece di dire « 25 » che è l'ultimo, si deve dire « 26 ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 33:

## Art. 33.

Tutti i manicomi pubblici e privati e i cittadini che non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 26 della presente legge dovranno adempiervi entro il termine di sei mesi dalla sua attuazione, prorogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 36, a proposito dei medici direttori, fu omessa, per una trasposizione che fu fatta a seguito di emendamento, la ripetizione della seconda facoltà che ha pure il ministro, vale a dire, oltre quella di « sospendere », anche l'altra di « revocare dall'ufficio i medici direttori », facoltà che nel progetto si conteneva; ma non si ripeté per i medici, come si doveva, quando il sospendere e il revocare non più dominava cumulativamente l'ipotesi dei medici, e quella della licenza dei proprietari dei manicomi privati, ma si applicava a quelli e a questi separatamente, in modo disgiunto.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 36 così emendato:

## Art. 36.

Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscano reato a' sensi del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, assodati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le Amministrazioni, potrà sospendere o revocare l'autorizzazione dei proprietari dei manicomi privati, sospendere o revocare dall'ufficio i medici direttori e prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento. In caso di chiusura il ministro provvederà per mezzo dei prefetti al conveniente collocamento degli alienati ove non provvedano le famiglie.

Qualsiasi addetto ad uno stabilimento pubblico o privato ove si ricoverano alienati, che volontariamente commetta sevizie o vie di fatto sulla persona di un alienato, dovrà essere dal direttore denunciato al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice penale.

In casi d'infortuni derivanti da negligenza del personale di servizio o di assistenza, il direttore dovrà pure darne immediata denuncia al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 371, 375, 386 del Codice penale.

Pongo ai voti l'art. 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 38, primo alinea dove dice « saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari », secondo il pensiero del senatore Manfredi, autore dell'emendamento, occorre sia adoperata la parola « o », e continua « nelle sezioni a norma dell'articolo 26 ».

Al comma *a*, alle parole « e ciò dopo » sostituire la parola « trascorso ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 38 così emendato:

## Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nelle sezioni ai termini dell'art. 26:

- a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, trascorso un periodo d'osservazione, in comparti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale, o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale, e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale.

Per gli individui di cui al comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni.

Pongo ai voti l'art. 38.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 46 verrebbe concepito così:

« I provvedimenti del tribunale e del presidente, dei quali è discusso in questa legge, devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

« Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di consiglio ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che l'art. 46 sia così modificato:

Art. 46.

I provvedimenti del tribunale civile e del presidente, dei quali trattasi in questa legge, devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo alla Corte d'appello, che provvede in Camera di consiglio.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Così è ultimata la discussione sul coordinamento definitivo di questo disegno di legge che sarà votato poi a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra » (N. 128).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra ».

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI ne dà lettura:

(V. stampato n. 128).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Dirò poche parole per dichiarare che non ho grande fiducia nello sviluppo di questa istituzione che si chiama il tiro a segno nazionale, la quale organizzata com'è attualmente, non può produrre i vantaggi che se ne aspettano.

Pur tuttavia darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge, perchè serve a spingere il tiro nazionale, verso quella organizzazione militare alla quale io desidero che giunga presto, ed ove giunta potrà essere di vera utilità per il paese; ma finchè ciò non sarà un fatto compiuto, io non credo, ripeto, che quella istituzione possa dare buoni frutti.

Noi non dobbiamo immaginarci, perchè sarebbe un volersi cullare nelle illusioni, noi non possiamo pretendere che la gioventù italiana abbia le tendenze ed i gusti di quella gioventù che conta fra i suoi antenati Guglielmo Tell ed Andrea Hofer.

Io credo che non basta, e la esperienza lo ha già dimostrato, credo che non basta invitare la nostra gioventù a frequentare il tiro al bersaglio ascrivendosi alla Società del tiro con o senza pagamento delle tasse, io credo che non basta allietarla con concessioni, con esenzioni, con doni e con premi e neanche con diplomi di onore, io credo invece che per ottenere lo scopo bisognerebbe obbligarvela.

Io credo che dall'obbligo nascerebbe l'abitudine, e dall'abitudine, se non la passione per quell'esercizio, nascerebbe di certo il desiderio

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

d'istruirsi nel maneggio del fucile, di quell'arma per eccellenza la quale, come diceva Napoleone, è la più perfetta macchina da guerra che l'uomo abbia inventato.

L'evoluzione di questa istituzione verso l'organizzazione militare è perfettamente indicata e suggerita dall'altra istituzione nostra che è la milizia territoriale.

Difatti, quali sono i cittadini che noi vogliamo istruire al tiro del bersaglio?

Non già i bambini od i giovanetti imberbi che abbiano meno di 20 anni, nè gli uomini maturi che abbiano più di 40 anni e tanto meno i vecchi, ma noi dobbiamo istruire al tiro del bersaglio i cittadini che sono nel pieno della virilità, cioè dai 20 ai 40 anni. Ed ora; di quali cittadini si compone la milizia territoriale? Appunto di tutti i cittadini dai 20 ai 40 anni nessuno escluso nè eccettuato, meno coloro che formano parte dell'esercito attivo, che hanno tempo e modo di studiare il tiro al bersaglio nell'esercito stesso e che poi vengono versati nella milizia territoriale.

Io credo dunque che la istituzione del tiro a segno, se si vuole che fiorisca, deve essere una istituzione tutta propria della milizia territoriale, perchè i militi di essa sono i soli cittadini che dovrebbero, che potrebbero profittarne.

Ciò detto la facilità di questa evoluzione salta agli occhi. La milizia territoriale sparsa in tutto il territorio del nostro paese, nelle più grandi città come nei più piccoli villaggi, profittando, ove esistono, dei poligoni destinati ad uso della truppa o creandosene dove non sono, potrebbe dappertutto esercitarsi al tiro che diretto dai suoi stessi ufficiali non potrebbe che riuscire proficuo. Ma ripeto, bisogna obbligarceli.

Una volta la guardia nazionale aveva l'obbligo di riunirsi nei giorni festivi ed attendere a quella parte dell'istruzione militare che in fondo è la più noiosa, e vi attendeva con abbastanza zelo; perchè non vi potrebbe attendere la milizia territoriale ora che si tratta di dare a lei una istruzione più proficua e, se vogliamo anche divertente?

Io spero che il signor ministro della guerra vorrà affrettare il momento di questa evoluzione e dare a noi vecchi la soddisfazione di vedere questa interessantissima istituzione prendere piede nelle città, come nei villaggi.

Fu espresso il desiderio che il tiro nazionale rimanga un'istituzione civile, la quale cosa si dura fatica a comprendere quando si sa che coloro che ne fanno parte sono civili oggi per essere soldati domani, quando si sa che lo scopo, per il quale ci si istruisce, è uno scopo esclusivamente militare.

Ma se per istituzione civile s'intende il farla dipendere anzichè dal ministro della guerra da un altro ministro, sia pure; ma a patto che l'organizzazione sia puramente militare, e che debba dipendere, per non far confusione, da un solo ministro, e non da tre, come la legge prescrive.

Altrimenti io credo che passeranno gli anni senza ricavarne frutti sufficienti come, non se ne ricavarono negli anni passati.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Risponderò poche parole all'onor. senatore Angioletti, e quantunque vi sia una specie di divergenza nel modo di vedere l'istituzione, mi pare che in fondo in fondo siamo d'accordo nello scopo, che è la cosa principale.

L'onor. senatore Angioletti dice: io non comprendo un'istituzione civile quando essa è formata da società composte d'uomini che oggi sono civili, ma domani sono tutti soldati.

Lo scopo è essenzialmente quello che ha detto l'onor. Angioletti. Ma creda l'onor. Angioletti, che mentre questo è lo scopo a cui tende l'istituzione, in questo momento sarebbe forse difficile di ottenere quello che egli desidera, e conviene certamente di passare ancora per questo periodo d'istituzione civile. Non bisogna perdere di vista, come venne questo disegno di legge dietro una mozione alla Camera dei deputati, con la quale il Governo fu invitato ad accettare il concetto; ma era messo per base, per condizione assoluta che non si cambiasse la natura dell'istituzione.

Ora siccome, per quanto si fosse riconosciuto che tanto dal Ministero dell'interno, come dal Ministero della guerra che erano due Ministeri cointeressati, si era sempre fatto quanto era possibile nei limiti di modo e di tempo relativi, l'istituzione non dava tutti quei risultati che si credeva potesse dare, si pensò che que-

sto potesse dipendere dall'essere essa alla dipendenza di due Amministrazioni.

Cosicchè questa legge non è essenzialmente organica, ha lo scopo solo di per passare l'amministrazione del tiro a segno dal Ministero dell'interno, alla dipendenza del Ministero della guerra.

L'istituzione rimarrebbe come era. L'on. Angioletti ha accennato, molto giustamente secondo me, che la sola maniera per ottenere dei grandi risultati dall'istituzione è di stabilirne l'obbligatorietà. Ora debbo dichiarare al Senato che il Governo si preoccupa di questa questione dell'obbligatorietà, concretata già da tempo in un disegno di legge che doveva essere presentato appunto per modificazioni organiche alla istituzione.

In questo disegno di legge c'era una specie di obbligatorietà. Ma non bisogna sforzare le cose, perchè mentre l'on. Angioletti dice che i cittadini che frequentano il tiro, lo devono frequentare dai 20 ai 40 anni, noi invece riteniamo che lo debbano frequentare dai 16 ai 40. E la differenza grossa forse nel concetto è questa.

Ora dai 16 ai 20 questi giovani non sono sotto la dipendenza militare, e se c'è qualcuno che li ha sotto la dipendenza è il ministro dell'istruzione pubblica. Quindi quando si vuol ottenere efficace l'obbligatorietà, bisogna andare adagio, e se si può ottenerla più facilmente da quelli che sono soggetti al servizio militare, per gli studenti è un affare un po' meno facile, quantunque io ritenga che assolutamente bisognerà arrivarci.

Ma in fondo è una questione che si collega ad un altro ordine d'idee e non ha che fare con questo disegno di legge, che è una riforma amministrativa, perchè quell'istituzione deve rimanere come è presentemente, salvo a vedere più tardi le modificazioni da farsi alla legge organica, senza alterarne il concetto. Come è attualmente, essa passa sotto l'amministrazione del Ministero della guerra, invece di essere sotto due amministrazioni.

Ripeto che riguardo allo scopo siamo perfettamente d'accordo col senatore Angioletti, non lo siamo perfettamente sul modo d'attuarlo per una lieve divergenza di apprezzamenti. Egli crede che la istituzione si possa migliorare imprimendole un reciso carattere militare, il

Governo invece ritiene che se si volesse entrare in quell'ordine d'idee, le sue proposte non sarebbero favorevolmente accolte.

Lasciamo un poco tempo al tempo, e con un poco di buona volontà questa istituzione speriamo che possa dare i grandi risultati che se ne devono sperare.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Angioletti ha facoltà di parlare.

Senatore ANGIOLETTI. Ho dichiarato che approverò questo progetto di legge, appunto perchè spinge il tiro nazionale verso quella organizzazione militare da me desiderata ed aveva suggerito al ministro della guerra di obbligare al tiro a segno la milizia territoriale, che si compone di cittadini dai 20 ai 40 anni, i quali sono i soli che alla circostanza potranno essere di molta utilità. In quanto poi ai giovanetti dai 16 ai 20 anni capisco che non possano esservi obbligati, e bisogna limitarsi ad invitarli, quantunque so benissimo che questi inviti non hanno prodotto buoni effetti.

So che l'onorevole ministro della guerra si è sempre occupato con amore del tiro a segno, ma purtroppo gli sforzi finora fatti non hanno corrisposto, almeno per quanto si legge e se ne sa.

Se si volesse obbligare, come ho detto, la milizia territoriale, ad intervenire qualche giorno dell'anno al tiro al bersaglio per istruirsi nel maneggio del fucile, si potrebbe nello stesso tempo trovar modo di farvi intervenire anche i giovani, altrimenti io credo che ciò non si otterrà nè per gli uni nè per gli altri.

Ad ogni modo io ringrazio l'onorevole ministro della guerra poichè ha dichiarato di essere del mio modo di pensare.

Io non ho la pretesa che questa trasformazione si debba fare oggi o domani ma quando si vedrà che il sistema attuale non può riuscire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Sono ben lungi dal volere trascinare il Senato in una lunga questione intorno alla legge del 1882, nè alle cause per cui essa non ha dato i frutti che il paese ne attendeva.



Io circoscrivo le mie osservazioni a quella che può essere una mia impressione, ma che ha la sua importanza, e cioè alle dichiarazioni oggi fatte dal ministro in risposta al senatore Angioletti, dichiarazioni che sono, se non nella lettera, nello spirito, alquanto in contraddizione cogli intendimenti manifestati dall'altro ramo del Parlamento nel proporre e nel votare la legge, e colle dichiarazioni che dinanzi all'altro ramo del parlamento il ministro stesso ha fatto.

L'onor. Angioletti ha esposto molto francamente la sua opinione, che questa istituzione non darà buoni risultati se non quando da civile sarà ridotta una istituzione esclusivamente militare.

L'onor. ministro rispondendogli disse che questo non si può fare d'un tratto, che bisogna venirci passo passo. Ed ha presentato questa legge come un ponte per arrivare all'ideale del senatore Angioletti.

Ora non è, mi pare, il momento di discutere della bontà di questo ideale, perchè questa legge ci è stata presentata come una semplice legge d'indole amministrativa; il signor ministro riconobbe espressamente che con questa legge non si fa che passare il servizio del tiro, a segno come oggi si trova organizzato, dal Ministero dell'interno a quello della guerra, pur mantenendo su di esso la sorveglianza del Ministero dell'interno e di quello della istruzione pubblica. Tuttociò è detto chiaramente nella relazione; benchè sarebbe stato forse meglio esprimerlo nel corpo della legge; tuttociò fu detto alla Camera dei deputati e fu confermato con esplicite dichiarazioni.

Ma allora, se questo è un progetto amministrativo se si deve mantenere l'istituzione civile, così come è voluta dalla legge del 1882, se è rimandato ad altri progetti organici, che discuteremo, ogni eventuale cambiamento; la dichiarazione fatta dal ministro, che questo è un passo per arrivare alla trasformazione della istituzione da civile a militare, è in contraddizione perfetta con l'intendimento della legge, con quanto in essa è detto e con quanto si è voluto dalla Camera dei deputati.

Se questa è una semplice mia impressione, prego il sig. ministro di volerla distruggere, dichiarando colla sua abituale franchezza che non si vuol dare a questa legge una portata maggiore di quella che ha voluto darle l'altro ra-

mo del Parlamento, di quella che le sue dichiarazioni le hanno dato, e precisamente che non si tratta di votare un ponte di passaggio per una trasformazione di una istituzione, che finora il Parlamento, non solo ha dimostrato di non volere, ma ha con apposite dichiarazioni assolutamente escluso che si debba fare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io ho precisamente detto, onor. Parenzo, che la trasformazione militare del tiro a segno non sarebbe ora accolta dal paese, e non ho difficoltà di ripetere qui quello che ho detto nella mia relazione al Senato.

Se la pratica avvenire dimostrerà che questa istituzione non va, si vedrà quel che sarà da farsi.

Al presente a questa legge io non do che una portata puramente amministrativa. Sono stato indotto a dire quelle parole relative alla istituzione militare o civile del tiro a segno da quello che ha detto l'onorevole senatore Angioletti. Del resto ripeto quello che ho già detto, che cioè ora non sarebbe accolta dal paese la trasformazione da istituzione civile in istituzione militare del tiro a segno, e su questo desidero di non essere frainteso.

E giacchè ho la parola risponderò all'altra osservazione dell'onor. Angioletti riguardo alla milizia territoriale.

Egli ha perfettamente ragione; si potrebbe con essa aiutare indubbiamente l'istituzione del tiro a segno, ma ciò non le toglierà il carattere civile che essa ha.

E anche su questo bisogna intenderci. Anche attualmente quantunque civile l'istituzione del tiro a segno, contiene abbastanza l'elemento militare.

Nella Commissione provinciale entra il comandante del distretto, e la direzione centrale è presieduta da un generale dell'esercito, mentre ne fanno parte tre ufficiali superiori. Vede quindi che l'elemento militare, anche attualmente, vi è abbastanza rappresentato.

Concludo quindi col dire che io non credo di aver affermato nulla che fosse in contraddizione nè colle dichiarazioni esplicite e chiarissime fatte da me nell'altro ramo del Parlamento, nè con quello che ho affermato nella relazione che ac-

compagna il progetto di legge davanti al Senato.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Io aveva chiesta la parola prima che l'onor. ministro avesse risposto al collega ed amico Parenzo, e l'aveva chiesta per dire che noi italiani facciamo spessissimo discussioni sulle parole, contentandoci, per esempio, di sostituire alla parola « comparto », l'altra « sezione », perchè non possiamo guardare alla realtà delle cose.

Volendo sempre ed in ogni cosa imitare le istituzioni straniere quando manchiamo di tradizioni, di nozioni tecniche, facciamo leggi che poi rimangono lettera morta. Io fo poca stima delle parole; ma guardo alla realtà dei fatti.

Dico apertamente che io non capisco un tiro a segno nazionale ordinato per preparare la gioventù al servizio militare e per arrecare alle famiglie e alla società un grande vantaggio, quello di poter abbreviare la istruzione militare e la ferma senza che il tiro a segno sia una istituzione schiettamente militare.

Perchè? Perchè non è l'arte venatoria che si va cercando, si vuol preparare il cittadino soldato.

Oggi si vota una legge essenzialmente amministrativa, ma una legge utile, perchè una direzione militare al certo è migliore di una direzione spettante all'Amministrazione provinciale o al Ministero dell'interno, che hanno tante altre cose da provvedere. Nessuna preoccupazione possiamo temere della prevalenza dell'azione militare, perchè l'onor. ministro bene ha detto, che allo stato presente abbiamo già preside il comandante del distretto militare, che è l'uomo tecnico, che è l'uomo, che può mantenere la disciplina e dare buon indirizzo.

Non bisogna però esagerare, nè le speranze che la legge promette, nè dimenticare gli elementi della nostra vita nazionale, che non danno larghe promesse.

Bisogna tener conto delle nostre condizioni topografiche, delle condizioni della nostra civiltà.

Noi abbiamo moltissime regioni montuose pienamente disboscate, abbiamo parzialmente regioni dove i cittadini esercitandosi per tempo alla caccia si preparano ad essere eccellenti tiratori e valorosi soldati. Abbiamo poi una

legge di pubblica sicurezza, la quale proibisce il libero porto di armi e abbiamo il sistema delle licenze per la caccia, e perciò naturalmente ci dobbiamo contentare di quello che la nazione con questi fattori produce.

Io ammiro sempre la valentia dei nostri buoni italiani che nelle gare internazionali di tiro riportano premi distintissimi. Sono gli ottimi tra i buoni. Se abbiamo ancora l'agro romano, che ci dà un terreno ove l'uomo può esercitarsi alla caccia, se le Calabrie, gli Abruzzi, il Genovesato, le Alpi offrono validi tiratori, altri numerosi paesi assolutamente tolgono l'uso delle armi. In molte plaghe il cittadino non trova la vocazione all'uso delle armi.

I marinai pensano più a pescare pesce che a cercare selvaggina.

Con il difetto delle foreste, con le proibizioni del libero porto delle armi, con il gran numero di città primarie e secondarie, la stessa clemenza del cielo toglie alle nostre popolazioni di preferire ad altre vocazioni quella della caccia.

Ma sopra tutto sorge infesta alla istituzione la questione tecnica e l'altra finanziaria: L'onorevole Angioletti ha raccomandato che i giovani appartenenti alla milizia territoriale sieno esercitati ogni domenica al tiro a segno. Questo si può fare nella Svizzera. Astrattamente si può pretendere che il cittadino, il quale ha soltanto la domenica come giorno di riposo, abbandoni la chiesa o i privati convegni per correre alle manovre ed ai bersagli. Ma passando dall'astratto all'atto pratico, gravissime difficoltà tecniche e finanziarie sorgono contro il buon pensiero. Dove volete l'adunata? Nel capoluogo del mandamento? Per andare al capoluogo del mandamento e per ritornare occorre una perdita di tempo considerevole. Eppoi per dare istruzione col bersaglio ai militari occorrono numerosi tiri da mille, millecinquecento o duemila metri di terreno; bisognerebbe indennizzare una grande quantità di terre, somministrare ai tiratori un numero sufficiente di armi, di cartucce; occorrerebbe infine un gran personale per la custodia e la tenuta delle armi per il servizio del tiro. Visitai molti paesi, che sono più innanzi del nostro.

Io ricordo di aver parlato di questo tema col generale Luigi Mezzacapo, quando era ministro della guerra, e posso dire all'onorevole

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Angioletti che per fare ciò che egli desidera, bisognerebbe spendere non meno di 80 o 100 milioni. In tale condizione di cose non bisogna indicare l'impossibile, conviene accettare quello che di meglio si può avere.

Abbiamo regioni, nell'Alpi e nell'Appennino, dove le popolazioni si addestrano al tiro, con la caccia, fin dalla più tenera età; ed ivi si apparecchiano bravi tiratori. Abbiamo la legge sull'istituzione che ora dà poco frutto.

Accontentiamoci della utilità relativa, che potremo ottenere da questa legge per mezzo di una buona direzione militare, e con una maggiore disciplina e con unico indirizzo potremo ottenere maggior frutto dall'impiego dei danari che oggi si spendono nel tiro a segno.

Io intendo questa utilità e quindi voterò la legge. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PARENZO. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto testè al Senato.

Gli chiedo scusa se ho errato nell'interpretare le sue precedenti parole, ma in realtà l'impressione che poteva risultare dalla sua risposta al senatore Angioletti, a me sembrò forse in contraddizione coll'intendimento di questa legge che è puramente amministrativo.

Ed ora sono lieto di trovarmi con lui d'accordo. L'onor. Pierantoni ha detto che gli italiani si accontentano delle parole, anzichè delle cose. Io non ho veste per domandare la parola in nome degli italiani, ma dichiaro, colla buona compagnia del Parlamento, di essere soddisfatto delle dichiarazioni contenute nella relazione del ministro. Saranno parole, ma credo che abbiano la loro importanza.

Quando discuteremo, non una semplice legge amministrativa, come è questa, ma una legge organica, sarà allora il caso di tornarci su per vedere se gli italiani si contentino delle parole.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

Senatore FÈ D'OSTIANI, *relatore*. La lunga mia residenza in paesi dove il tiro a segno è molto considerato, nella Svizzera dove ebbi l'onore di essere ministro per più di 7 anni e in America dove lo fui per più di 15, mi ha certamente lasciato un'idea preconçetta.

Ritornato al momento in cui si trattava di questa legge semplicemente amministrativa, ho udito lodarla dalle persone le più competenti

in questa materia; e trovandomi nella Commissione del Senato unanime anch'essa nello approvarla, prego ora il Senato di voler dare ad essa il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Il Tiro a segno nazionale è sotto l'alta sorveglianza dei Ministeri dell'interno, della guerra, e della pubblica istruzione.

Il relativo servizio dipende dal Ministero della guerra così per la parte tecnica come per la parte amministrativa.

La pianta organica dell'ufficio speciale oggi esistente ed i fondi corrispondenti passano dal Ministero dell'interno a quello della guerra.

In questo senso sono modificati gli articoli 2 e 12 della legge 2 luglio 1882, n. 883.

(Approvato).

#### Art. 2.

In esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo per l'esercizio 1891-92:

a) la somma stanziata al capitolo 31 dello stato di previsione dell'interno passa a costituire il capitolo 42 *bis* dello stato di previsione della guerra;

b) di lire 18,000 viene diminuito il capitolo 1 dello stato di previsione dell'interno (Personale) e di altrettante lire 18,000 aumentato il capitolo 1 dello stato di previsione della guerra.

(Approvato).

#### Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Intorno agli alienati e ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra.

Prego il signor senatore, segretario, Verga di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Discussione del progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria classica » (N. 114).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica ».

Si darà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

(V. stampato n. 114).

PRESIDENTE. Avverto anzitutto che nella tabella A sono occorsi due errori di stampa.

Nella terza colonna sotto il titolo: Reggenti, si legge la somma di L. 433,000, deve dire invece, L. 433,600. E nella stessa colonna, al totale, invece di L. 4,486,600, si deve leggere 4,848,000.

Dopo di che dichiaro aperta la discussione generale.

Leggo intanto il seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler ordinare le scuole di magistero in modo che esse possano fornire insegnanti legalmente abilitati in pari tempo per la storia naturale e per la matematica nei ginnasi ».

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale senatore Blaserna.

Senatore BLASERNA. Signori senatori, l'Ufficio centrale che ha avuto da voi l'onorifico mandato di studiare questo progetto di legge, vi propone all'unanimità di accoglierlo favorevolmente.

Ma ha dovuto preoccuparsi di una questione di fatto che con questa legge si viene a stabilire ed è questa.

Mentre nei giovani che sono uniti ai licei, l'insegnamento della storia naturale, si fa per intero da un insegnante speciale, non si potrebbe far lo stesso anche nei ginnasi separati dai licei, perchè la storia naturale non prende che due ore nei due ultimi anni, cioè quattro ore in tutto e non si potrebbe immaginare un insegnante di scuole secondarie, che avesse quattro sole ore d'insegnamento.

Fu per questa ragione, che già il Ministero aveva stabilito d'incaricare di tale insegnamento gli insegnanti di matematica.

Ora si tratta con questo progetto di legge e colla tariffa che vi è annessa, di stabilire in

via legale questa unione dell'insegnamento della matematica e della storia naturale, nei ginnasi separati dai licei.

Ebbene, o signori, l'Ufficio centrale che ha esaminato con cura questa questione, l'accetta integralmente.

Esso osserva soltanto che le nostre scuole di magistero, come sono organizzate, trovansi in grado di fornire gli insegnanti di matematica e gli insegnanti di storia naturale, ma non sono in grado di fornire quell'essere misto che sia capace d'insegnare una cosa e l'altra colla dovuta efficacia.

Ed è per questa ragione, che vi proponiamo un ordine del giorno, che speriamo avrà anche favorevole accoglienza dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

L'ordine del giorno è questo:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler ordinare le scuole di magistero in modo che esse possano fornire insegnanti legalmente abilitati in pari tempo per la storia naturale e per la matematica nei ginnasi ».

E poichè ho l'onore di parlarvi in questo momento, colgo l'occasione per dirvi che l'Ufficio centrale non solamente accoglie favorevolmente il concetto del concentramento di due insegnamenti in questo caso speciale, ma desidera che tali concentramenti si facciano in una scala assai più larga.

Nelle nostre scuole secondarie noi finora abbiamo una grande abbondanza di insegnanti, che hanno troppo poco da fare e sono troppo poco retribuiti.

Noi invece vi proponiamo di concentrare gli insegnamenti, di chiedere maggior lavoro da questi insegnanti, ma nello stesso tempo di migliorare notevolmente il loro stipendio.

Noi crediamo che in questo concentramento stia l'avvenire delle nostre scuole secondarie, e che una vera riforma di esse deve prendere per base questo concetto.

Voi comprenderete facilmente come in questo primo caso che si è presentato, esso dovesse da noi essere accolto favorevolmente, e, ripeto, speriamo che l'on. ministro accetterà il nostro ordine del giorno.

La questione dell'insegnamento secondario è una questione che si impone a tutti e della quale ci siamo occupati per tanto e tanto tempo.

È evidente che non si può arrivare a risolverla in modo soddisfacente che quando noi potremo dare ai nostri insegnanti una posizione che permetta loro di vivere e di occuparsi esclusivamente del loro insegnamento, e nello stesso tempo quando noi otterremo con questo concentramento, che il medesimo insegnante possa occuparsi non solamente di una scienza che finora insegnava, ma anche del suo legame con tutte le scienze affini; tutto questo si ottiene in un modo più semplice, nel modo che vi ho indicato.

VILLARI, *ministro istruzione pubblica*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'istruzione pubblica.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io accetto l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, con la quale e con le idee così chiaramente esposte nella sua relazione dall'onorevole Blaserna, sono pienamente di accordo.

Credo anzi che nelle scuole di magistero, oltre la modificazione accennata da lui, sarà necessario introdurne altre d'importanza non punto minore. Citerò un solo esempio.

All'insegnamento della geografia nei licei, nei ginnasi e negli istituti tecnici; le università preparano così male che si può dire che noi non riusciamo punto a formare buoni professori di geografia. Infatti, quando si pensa che oggi i futuri professori di geografia nelle scuole secondarie frequentano il corso di geografia durante un solo anno, il che vuol dire tre ore la settimana, per otto mesi, e tutto il resto del tempo è dato al greco, al latino, alla filosofia, e non c'è nè cosmografia, nè zoologia, nè scienze naturali di nessuna specie, mentre la geografia è più scienza naturale che scienza filosofica, si comprenderà allora quanto sia insufficiente un tale tirocinio.

Ma questa è questione che con la presente legge non si poteva risolvere. Si potrà risolvere quando si discuterà la legge sull'istruzione superiore; le nostre Facoltà come sono ora organizzate, rendono molto difficile la risoluzione della questione.

Io me ne sono occupato moltissimo ed ho consultato i migliori professori di geografia, ma ho trovato sempre non poche difficoltà. Si è cominciato a provvedervi, ma a risolvere il problema occorre fare assai più. Quindi di siffatta que-

stione e dell'altra accennata dall'onorevole relatore nel suo ordine del giorno, mi occuperò con la massima premura, perchè le credo di grande importanza. Aggiungo che accetto ancora l'idea esposta dal relatore di concentrare gli insegnamenti, per quanto è possibile, e ciò per due ragioni. Prima di tutto perchè questa legge, in fondo, aumenta gli stipendi così poco che si può dire che non dà un sufficiente aumento di stipendio. Lo scopo principale di questa legge, lo dirò al Senato, è stato più che altro di riordinare il bilancio della istruzione pubblica. Noi avevamo 140,000 lire di *deficit* per l'istruzione secondaria. E ciò è avvenuto principalmente perchè si aumentarono le propine degli esami da 3 lire circa a 5 senza nulla mettere nel bilancio. E così avvenne poi che, alla fine dell'anno, non c'era come pagarle. E tutti voi, o signori, avrete letto nei giornali i rimproveri che sono stati fatti al ministro della pubblica istruzione a proposito delle propine del 1890 che ancora non erano state, in questo anno, pagate; e si ripeteva che era al solito il disordine, l'anarchia della Minerva divenuti ormai proverbiali e leggendari. E se ne dava colpa al presente ministro che lasciava le cose in quell'anarchia.

Ma il fatto è che nel bilancio non vi erano fondi; il ministro tentava tutti i mezzi per pagare questi professori e non vi riusciva. Io feci i mandati sul bilancio dell'anno 1891-92, e la Corte dei conti li respinse tutti. Solo dopo molti tentativi, dopo molte insistenze, sono finalmente riuscito. E ciò provando alla Corte che il bilancio finanziario 1890-91 non corrispondeva con l'anno scolastico 1890-91 e perciò le propine potevano pagarsi sul bilancio 1891-92. Così finalmente i mandati furono ammessi a pagamento.

Pareva che fosse disordine, negligenza, indolenza, malavoglia del ministro, mentre che invece io stava a battagliaire colla Corte per poter pagare. Questa fu la prima origine del presente disegno di legge: trovare le 140,000 lire mancanti, portando in aumento di stipendio gli aumenti delle propine.

Si sono però studiati anche altri piccoli problemi, come quello di unificare il ruolo delle provincie meridionali con quello delle provincie settentrionali; si è cercato di ottenere qualche altro miglioramento economico pei professori;

si è deliberato di porre per tutto l'insegnamento della lingua francese, che si insegnava nelle provincie meridionali e non nelle settentrionali.

E ciò era tanto necessario che molti comuni lo avevano introdotto di loro iniziativa. Oltre di che ne seguiva questo inconveniente che quando, per esempio, una famiglia d'impiegati partiva dal settentrione andava nel mezzogiorno, gli esami dati nei ginnasi del settentrione non valevano per le scuole del mezzogiorno, perchè l'alunno spesso non aveva frequentato la scuola di lingua francese e non aveva fatto l'esame.

Se si voleva trasferire un professore dal mezzogiorno al settentrione, la sua posizione non si poteva regolarizzare, esso o perdeva, o guadagnava, perchè i ruoli erano diversi. E però questa più che una legge di aumento di stipendi si può dire una legge di riordinamento del bilancio. Nel riordinare il bilancio si è dato qualche piccolo aumento a questi professori, e si è voluto farlo anche per mostrare di ricordarsi della promessa tante volte fatta, non mai mantenuta, e di ricordarsene nel momento delle maggiori strettezze del bilancio, per far veder che a siffatta questione si dava tanta importanza, che, sebbene in troppo piccola misura, pure, presentandosene l'occasione, ci si pensava nel momento che si facevano economie su tutto il resto.

Quanto al concentramento possibile di alcuni insegnamenti, io sono in tutto d'accordo con l'onor. relatore, e per più ragioni.

La prima è quella già accennata, cioè che questo è il modo di migliorare anche più le condizioni economiche di molti professori, d'impedire che siano obbligati d'andare a dar lezioni a privati e pubblici stabilimenti, da una scuola all'altra, dividendo la loro attività in mille modi diversi, senza riuscire ad ottenere quello che è necessario alla vita, senza avere anche qualche ora di libertà per potere aumentare la loro coltura.

E dirò di più, che, siccome ho già promesso una legge analoga a questa sugli Istituti tecnici, in essi dove è anche più facile fare questi concentramenti, già ci si sta pensando.

Ma c'è un'altra ragione per la quale questi concentramenti, a mio credere, hanno una grande importanza, non solo economica, ma eminentemente pedagogica.

Io credo che uno dei principali difetti del nostro insegnamento secondario, sia questo appunto di aver diviso le materie l'una dall'altra in modo, che ciascun professore segue il programma considerando la sua scienza come l'unica scienza, a cui bisogna prestare attenzione, e i metodi variano nella scuola da un'ora all'altra continuamente. C'è una lezione d'italiano e poi di latino, poi di filosofia, date sempre da persone diverse, e tutto questo porta una continua mutazione. Sono tante intelligenze diverse che presentano le materie come fra loro sempre diverse e non mai coordinate.

Credo quindi che quando ci fosse un maggiore concentramento senza spingerlo all'eccesso, per volerlo enciclopedico, che è impossibile, si avrebbe questo doppio risultato, che non solo le condizioni economiche dei professori sarebbero migliorate, ma l'alunno sarebbe molto meno aggravato. Imperocchè quando le materie si coordinano, si connettono, si possono insegnare in molto minor tempo, con assai maggiore profitto.

Infatti voi avete continuamente sentito ripetere l'accusa che i nostri licei, le nostre scuole secondarie fra l'altre cose non riescono ad insegnare come si deve scrivere l'italiano. Pare che a forza di studio di greco, di latino e di tante materie non s'impara la cosa più elementare. Ebbene ci sono degli Istituti stranieri, nei quali s'impara benissimo a scrivere la lingua nazionale, senza che ci sia il professore per questa lingua, e ciò perchè l'insegnamento ne è dato da tutti gl'insegnanti. Il professore, di latino nelle traduzioni insegna come si scrive la lingua nazionale, il professore di greco fa lo stesso e così gli altri. La prima domanda è che cosa significa una frase latina, la seconda come si traduce con eleganza. Noi invece abbiamo un professore speciale d'italiano, il quale insegna, per parecchie ore della settimana, a scrivere bene l'italiano; poi viene il professore di fisica che non bada come si scrive; il professore di greco, che avrà piena la testa di filologia germanica e fa tradurre in un italiano che somiglia più al tedesco che all'italiano. E così a forza di professori d'italiano, non s'impara a scriverlo, mentre in qualche Istituto estero, spesso senza professori s'impara a scrivere e bene la lingua nazionale.

Io credo che la mira principale nella riforma

delle scuole secondarie debba essere di raggiungere il fine a cui tutti adesso mirano, cioè di non aggravar troppo l'intelligenza degli alunni, opprimendola con tante materie, le quali più sono separate e più sembrano moltiplicarsi. Bisogna considerare tutto questo insegnamento quasi direi come una materia sola, di cui tutte le parti coordinate tra loro, si aiutano a vicenda. Noi dobbiamo formar la mente umana, e questa mente è una; varie sono le facoltà dello spirito, ma esse si riuniscono in uno. E così debbono far le varie materie d'insegnamento nelle scuole secondarie. Esse debbono educare le varie facoltà, ma riunirsi per educare tutto lo spirito del giovanetto, che è uno.

E perciò ripeto che il concentrare questi insegnamenti, ha uno scopo non solo economico, ma anche altamente pedagogico, scopo che è anzi il fine principale che dobbiamo avere nel riformare l'istruzione secondaria. Ma, come ho pur detto, questa che si discute non è una legge sull'istruzione secondaria, che verrà dopo, e dovrà semplificare il più possibile tutti i programmi.

Io che ho più volte esaminato le scuole secondarie straniere, ho osservato, anche entrando nei ginnasi della Germania, che la cosa che a me faceva più viva impressione era la grande semplicità dell'insegnamento, il quale sembrava al paragone del nostro, elementare; ma il risultato poi è molto migliore del nostro.

Da noi il professore di liceo sembra spesso un professore di università; in Germania pare un professore di scuola tecnica o ginnasio; ma lo scolaro impara molto più che da noi. E ciò perchè un'idea chiara, bene entrata nella mente, si feconda, si moltiplica da se stessa. Invece molte idee confuse, incerte, entrate nella mente dell'alunno, vi restano fino agli esami, e poi tutto è finito. E quindi in ciò io mi trovo pienamente d'accordo colla Commissione. (*Bene, bravo!*)

Senatore BLASERNA, *relatore*. Chiedo la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BLASERNA, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro per le parole che ha pronunciate; e constato il fatto importante che le idee dell'Ufficio centrale sono perfettamente concordi con quelle espresse dal ministro.

Noi crediamo nello stesso modo come lui,

che in questi concentramenti degli studi stia l'avvenire delle nostre scuole secondarie.

E poichè sono su questo argomento, mi permetterò di richiamare l'osservazione del Senato e dell'onor. ministro sopra un altro punto.

L'onor. ministro ha dichiarato lui stesso, che questa legge non è fatta per migliorare sensibilmente le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie classiche, o almeno che il miglioramento è così piccolo, che non vale quasi la pena di parlarne.

Però vi sono alcuni casi in cui, invece di miglioramento, si tratta di peggioramento, e citerò un esempio per essere più chiaro.

Un professore titolare di liceo di prima classe ha ora uno stipendio di lire 2640, ed il nuovo progetto glielo porta a lire 3000.

Ecco un aumento di 360 lire che non è una gran cosa, ma che pure è abbastanza sensibile. Ma quando si pensi, che quasi tutti questi professori titolari di prima classe hanno già avuto un aumento sessennale, ne risulta che essi 264 lire in più le hanno e quindi con la nuova legge non verrebbero ad avere che un aumento di 100 lire; saranno poche, ma sono sempre un aumento.

Siccome però, con questa legge, si tratta di ritornare alla legge Casati per ciò che riguarda le propine degli esami, questi medesimi insegnanti, per le propine d'esame nelle grandi città, verranno a perdere circa duecento lire e quindi invece di un aumento vi sarà una leggera diminuzione. Nei ginnasi e nei licei di città secondarie questo pericolo è minore. Fu per queste considerazioni ch'io ho visto con piacere che qui all'art. 7 della legge è detto:

Per la prima applicazione della presente legge gli insegnanti avranno gli stipendi di cui nella tabella A, indipendentemente dagli aumenti sessennali già conseguiti.

Questa è una cosa giustissima introdotta qui nella legge e colla quale si migliorano le condizioni di molti insegnanti.

Però vi sono dei casi, nei quali anche con questo articolo 7, alcuni insegnanti si troveranno a disagio, vale a dire avranno un po' meno di quello che avevano finora; e siccome questo veramente non può essere lo scopo, di una legge, la quale senza avere la prétesa di migliorare le condizioni finanziarie degli insegnanti, pur non può volerle peggiorare; io vorrei pregare

l'onor. ministro, quando si tratterà della prima applicazione della legge, di applicare la legge sugli aumenti sessennali colla maggiore larghezza possibile consentita dalla legge stessa, esaminando caso per caso.

Perchè supponiamo, che si tratti di uno che abbia già conseguito l'aumento sessennale, a quello si rimedia coll'art. 7; ma se uno per esempio lo dovesse conseguire nel prossimo anno, e quest'anno gli si applichi la nuova legge, egli può trovarsi peggio di prima. Io vorrei pregare l'onor. ministro di fare almeno, tanto quanto può stare in lui, di interpretare largamente questo art. 7 e in generale la legge sugli aumenti sessennali dei nostri insegnanti.

VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro.

VILLARI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io accetto la raccomandazione dell'onor. Blaserna; egli può esser certo che, da parte mia, farò tutto quello che sarà possibile, naturalmente però dentro i limiti che la Corte dei conti concede. E lo assicuro che se pur vi saranno alcuni professori nella condizione da lui accennata, nessuno certo perderà nulla, ed in ogni caso saranno conservati i titoli ed i maggiori assegni, *ad personam*, come già fu detto nella relazione presentata alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal signor ministro:

« Il Senato invita il Governo del Re a voler ordinare le scuole di magistero in modo che esse possano fornire insegnanti legalmente abilitati in pari tempo per la storia naturale e per la matematica nei ginnasi ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Gli organici e gli stipendi del personale dei licei e dei ginnasi sono determinati dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le tasse per l'istruzione secondaria classica sono determinate dalla tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

I contributi da pagarsi a termine delle rispettive convenzioni, dai comuni e da altri enti morali, per l'avvenuta conversione in governativi dei licei e ginnasi, rimangono inalterati. Rimangono parimente inalterate le quote di concorso da pagarsi dai municipi per il mantenimento di ginnasi governativi a sensi dell'art. 197 della legge 13 novembre 1859.

(Approvato).

#### Art. 4.

La maggiore spesa che, in conseguenza della presente legge, verrà a gravare i licei-ginnasiali annessi ai convitti nazionali delle provincie napoletane, e i ginnasi comunali obbligatori per legge od esistenti nei capiluoghi di provincia rimane a carico dello Stato.

Rimane altresì a carico dello Stato la maggiore spesa portata dal nuovo organico del personale inserviente nei licei e ginnasi della Sicilia.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nei licei e ginnasi pareggiati attualmente esistenti è obbligatoria per le tasse scolastiche l'applicazione della tabella C. Il maggiore provento va a beneficio degli insegnanti fino alla misura degli stipendi indicata nella tabella A. Se fino a tale misura non si potesse giungere, gli istituti conserveranno il pareggiamento già ottenuto.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'insegnamento della lingua francese, ora obbligatorio nei ginnasi delle sole provincie napoletane, è esteso ai ginnasi di tutte le provincie del Regno.

(Approvato).



---

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

---

Art. 7.

Per la prima applicazione della presente legge gl'insegnanti avranno gli stipendi di cui nella tabella A, indipendentemente dagli aumenti sessennali già conseguiti.

Chi approva l'art. 7 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore col 1<sup>o</sup> luglio del 1892.

(Approvato).

Art. 9.

È autorizzata l'iscrizione in bilancio delle somme risultanti dalle tabelle A e B annesse alla presente legge:

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

Tabella A degli stipendi del personale insegnante e dirigente dei R. Ginnasi e Licei.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 112, dei quali 95 uniti ai ginnasi)			
Presidi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	50	4 100	205,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	30	3,500	105,000
Incaricati della presidenza di licei ginnasiali . . . . .	15	1,200	18,000
» » di licei . . . . .	17	800	13,600
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	180	3,000	540,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	200	2,700	540,000
» di 3 <sup>a</sup> » . . . . .	200	2,400	480,000
Reggenti . . . . .	187	2,200	411,400
Incaricati di storia naturale nei licei non uniti ai ginnasi . . . . .	17	600	10,200
RR. Ginnasi (n. 177, dei quali 95 uniti ai licei)			
Direttori titolari . . . . .	40	2,700	108,000
Incaricati della direzione di ginnasi isolati . . . . .	42	500	21,000
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe nelle classi superiori . . . . .	70	2,700	189,000
» di 2 <sup>a</sup> » » . . . . .	80	2,400	192,000
» di 3 <sup>a</sup> » » . . . . .	80	2,200	176,000
Reggenti . . . . .	124	2,000	248,000
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe nei ginnasi inferiori . . . . .	90	2,400	216,000
» di 2 <sup>a</sup> » » . . . . .	100	2,200	220,000
» di 3 <sup>a</sup> » » . . . . .	100	2,000	200,000
Reggenti . . . . .	241	1,800	433,000
Insegnamento della matematica, della storia naturale e delle nozioni di scienze naturali nei ginnasi non uniti ai licei :			
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	20	2,200	44,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	20	2,000	40,000
Reggenti . . . . .	42	1,800	75,600
<i>A riportarsi</i> . . . . .			4,486,600

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91 92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1892

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
<i>Riporto</i> . . .			4,486,600
Insegnamento della matematica nell'intero ginnasio e delle nozioni di scienze naturali nelle classi inferiori di ginnasi uniti ai licei:			
Incaricati di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	45	1,400	63,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	50	1,200	60,000
Insegnamento del francese in tutti i R. ginnasi del regno (1).			
Titolari . . . . .	10	2,000	20,000
Reggenti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	10	1,800	18,000
Incaricati di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	60	1,400	84,000
» . . . . .	97	1,200	116,400
TOTALE . . . . .			4,848,400

(1) L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'istituti regii del luogo ed in mancanza ad insegnanti d'istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

Tabella **B** degli stipendi del personale inserviente dei R. Ginnasi e Licei.

	Numero	Stipendio	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 82, eccettuati quelli della Sicilia).			
Macchinisti . . . . .	82	800	65,600
Bidelli . . . . .	82	750	61,500
Inservienti e custodi del locale coll'abitazione (1) . . . . .	82	700	57,400
RR. Ginnasi (n. 121, eccettuati quelli della Sicilia).			
Bidelli . . . . .	121	700	84,600
Inservienti e custodi del locale (oltre l'alloggio) (1) . . . . .	121	600	72,600
TOTALE . . . . .			341,800

(1) Le mansioni d'inserviente nei Licei e Ginnasi saranno, per quanto è possibile, affidate ai bidelli, i quali percepiranno in questo caso la metà dello stipendio indicato nella tabella per gli inservienti.

Chi approva l'art. 9 con le annesse tabelle A e B è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Sarà provveduto con legge speciale al miglioramento degli stipendi del personale negli istituti tecnici, nelle scuole tecniche e nelle scuole normali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto in un'altra seduta.

**Risultato di votazioni.**

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero votato di accedere alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Intorno agli alienati e ai manicomi:

Votanti . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	13
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del ministero della guerra:

Votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	85
Contrari . . . . .	5
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Domani seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sull'esercizio dei telefoni;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso.

II. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica.

III. Elenco di petizioni.

IV. Discussione del progetto di legge:

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).